



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

OGGETTO: CAGLIARI – PARCO TUVIXEDDU - “Restauro paesaggistico delle componenti ambientali” - Programma interventi, finanziato con le risorse derivanti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – art. 1, comma 140- approvazione con D.M. 19 febbraio 2018 - importo intervento € 800.000,00 - CUP F22C16000460001 – CIG 85373815AC.

Appalto Lavori – importo di aggiudicazione € 182.870,18, di cui € 171.070,18 per lavori, € 10.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.800,00 per costi covid-19.

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL DECRETO DI AGGIUDICAZIONE N. 23 DEL 11.05.2021

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017;

VISTO il “Regolamento di attuazione sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 di cui al D. Lgs. 50/2016” del MiBACT di concerto con il MIT rep. Decreto Mibact n. 374 del 22.08.2017;

VISTO il D.P.C.M. 02.12.2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il Decreto del Segretariato Generale del 24.04.2020 a firma del Segretario Generale dott. Salvatore Nastasi con il quale è stato conferito alla dott.ssa Patricia Olivo l’incarico di Segretario Regionale per la Sardegna;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*” (Decreto Semplificazioni);

VISTO l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori, conferito con nota prot. n. 2437 del 17.05.2018 alla Dott.ssa Giovanna Pietra, funzionaria della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

VISTA la determina a contrarre n. 74 del 27.11.2020 che ha disposto l’assunzione dell’impegno di spesa, tramite procedura negoziata previo avviso esplorativo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. dei lavori di cui all’oggetto;

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura negoziata per i lavori di restauro paesaggistico delle componenti ambientali dell’area archeologica di Tuvixeddu, rep. Bandi e gare n. 38 del 27.11.2020;

VISTA la Lettera di invito, Rep. n. 11 del 23.03.2021, attraverso cui questa Stazione appaltante ha chiesto alle imprese ammesse la formulazione della migliore offerta al ribasso percentuale sull’importo a base d’asta di € 267.663,27 - di cui € 255.863,27 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso, € 10.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.800,00 per costi covid-19;

VISTA la nota prot. n. 2338 del 16.04.2021, con cui è stato istituito il seggio di gara composto dal RUP, dott.ssa Giovanna Pietra – Presidente, Dott.ssa Martina Farina – componente e segretario, Dott. Diego Soru – componente;



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

CONSIDERATO che la procedura di ricezione delle offerte si è svolta sulla piattaforma per le gare telematiche <https://sardegna-beniculturali.acquistitelematici.it> ;

VISTO il Verbale di procedura telematica rep. N. 32 del 20.04.2021, con cui è stata avviata la seduta di gara e la verifica della documentazione amministrativa ed è stato disposto l'aggiornamento della seduta di gara a causa dell'attivazione del soccorso istruttorio;

VISTO il Verbale di procedura telematica, rep. n. 33 del 21.04.2021 di apertura delle buste economiche, che, dopo aver dato atto dell'avvenuta integrazione documentale richiesta mediante soccorso istruttorio, riporta l'elenco completo delle offerte economiche ricevute e la graduatoria delle stesse stilata automaticamente dalla piattaforma telematica del Segretariato;

CONSIDERATO che nel Verbale di cui sopra, il Presidente del seggio, dopo aver preso atto della graduatoria, comunica che la prima classificata, S.L.M. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO, ha presentato un'offerta che ha carattere di anomalia, secondo quanto previsto dal predetto art. 97 del D.Lgs. 50/2016, in quanto supera la soglia calcolata dal sistema di 31.77696 % e, pertanto, dichiara sospesa la proposta di aggiudicazione e l'avvio della procedura di verifica di anomalia dell'offerta;

VISTA la nota prot. n. 2433 del 21.04.2021, trasmessa tramite Pec, attraverso cui la S.L.M. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO è stata invitata a presentare idonee spiegazioni e/o analisi dei costi che hanno condotto alla formulazione del ribasso formulato in sede di gara, tenuto conto in particolare ed in relazione al caso, dei criteri orientativi fissati dall'art. 97, comma 4, del codice dei contratti pubblici;

VISTA la nota pervenuta tramite Pec e assunta agli atti del protocollo con il n. 2717 del 04.05.2021, con cui l'impresa S.L.M. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO ha trasmesso la documentazione richiesta finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta, costituita da dichiarazioni, giustificiche, analisi dei prezzi e del costo della manodopera;

VISTO il Verbale di Verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala rep. n. 38 del 11.05.2021, in cui si dà atto che il Presidente, dopo aver proceduto all'analisi della documentazione giustificativa trasmessa e dopo attento lavoro di valutazione, ha ritenuto l'offerta in esame congrua, formulando, altresì, la proposta di aggiudicazione a favore del R.T.I. costituendo S.L.M. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO, via Colonnello Schirru n. 8 09061 Orroli (SU), P. IVA 01128130919 e PIZALIS DONATELLA, Roma via Giovanni da Castel Bolognese N. 45, P. IVA 10092890580;

VISTO il decreto di aggiudicazione rep. n. 23 del 11.05.2021 che ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto a favore del R.T.I. costituendo S.L.M. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO;

VISTA l'istanza di accesso della società Itinera S.r.l., partecipante e seconda classificata nella procedura in oggetto, prot. n. 3004 del 17.05.2021;

CONSIDERATO che la motivazione posta a base dell'istanza di accesso di cui sopra ha imposto a questa Stazione appaltante, prima della redazione e stipula del contratto di appalto, l'espletamento di tutte le verifiche di legittimità degli atti della presente procedura di gara;

CONSIDERATO che la verifica di legittimità condotta dalla Stazione appaltante, ha riguardato la mancata esclusione e, di conseguenza, la verifica di anomalia dell'offerta del R.T.I. costituendo S.L.M. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO;

CONSIDERATO che nella Lettera di invito la Lettera di invito della presente gara, Rep. n. 11 del 23.03.2021, sotto la voce "Criterio di aggiudicazione", veniva erroneamente previsto che "l'esclusione automatica non sarà applicata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci", come da disciplina codicistica ante Covid;



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

VISTO l'art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”* (Decreto Semplificazioni), a norma del quale *“nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”*;

CONSIDERATO che nelle procedure prese in considerazione dalla norma di cui sopra, tra le quali rientra la procedura negoziata di cui all'oggetto, opera obbligatoriamente il meccanismo di esclusione automatica ivi configurato, senza che vi sia la necessità di un apposito inserimento negli atti di indizione delle procedure stesse;

CONSIDERATO che l'esclusione automatica delle offerte anomale, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, non è oggetto di una facoltà liberamente esercitabile dalla stazione appaltante, come si desume dal chiaro tenore letterale della disposizione stessa;

CONSIDERATO che anche in giurisprudenza è predominante l'orientamento secondo cui le stazioni appaltanti devono procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, d.lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (TAR Piemonte, Sez. I, sent. n. 736 del 17.11.2020; TAR Lazio, Sez. I, sent. n. 2104 del 19.02.2021; TAR Catanzaro, Sez. I, sent. n. 449 del 2.03.2021);

CONSIDERATO che, ad avviso della succitata giurisprudenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 3, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. con modif. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120), con cui è stata dimezzata la soglia di operatività di detta procedura ossia a *“cinque offerte ammesse”*, è del tutto irrilevante il mancato recepimento dello stesso da parte della lex specialis e, quindi, l'inconferente indicazione nella lettera di invito dell'ordinaria disciplina codicistica ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016, come accaduto nel caso di specie;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020 costituisce eterointegrazione della lex specialis anche quando quest'ultima erroneamente rimanda all'ordinaria disciplina del Codice dei Contratti pubblici;

CONSIDERATO che la Stazione appaltante, in applicazione dell'art. 1, comma 3, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, avrebbe dovuto escludere l'offerta della prima classificata, S.L.M. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO, avente carattere di anomalia;

CONSIDERATA l'illegittimità, per i suindicati motivi, del Decreto di aggiudicazione n. 23 del 11.05.2021, a causa della mancata esclusione del R.T.I. costituendo S.L.M. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO e della procedura di verifica di anomalia dell'offerta, in violazione della dell'art. 1, co. 3, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. con modif. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120);

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha l'obbligo di dare applicazione al succitato articolo 1, co. 3, d.l. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020 e, pertanto, di annullare in autotutela il Decreto di aggiudicazione n. 23 del 11.05.2021;

CONSIDERATO che l'Amministrazione non ha ritenuto necessario l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento stante la natura strettamente vincolata del presente provvedimento per le ragioni suindicate.

Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato

ANNULLA IN AUTOTUTELA



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

il Decreto n. 23 del 11.05.2021 con cui è stata disposta l'aggiudicazione a favore del R.T.I. costituendo S.L.M. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO, via Colonnello Schirru n. 8 09061 Orroli (SU), P. IVA 01128130919 e PIZALIS DONATELLA, Roma via Giovanni da Castel Bolognese N. 45, P. IVA 10092890580.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Patricia Olivo

Firmato digitalmente